

EDDYSTONE

EDDYSTONE - LIGHTHOUSE



Decreto Antiriciclaggio: le disposizioni UIF ancora efficaci

Nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2017 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 che recepisce la cd. IV Direttiva Antiriciclaggio (direttiva (UE) 2015/849) e che entra in vigore il 4 luglio 2017.

Ai sensi dell'art. 9 del suddetto Decreto "le disposizioni emanate dalle Autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018". Si rileva, inoltre, che entro 12 mesi dall'entrata in vigore del Decreto, le Autorità di vigilanza di settore dovranno adottare le disposizioni specifiche in attuazione del medesimo decreto.

Ad esempio, l'UIF ha il compito di emanare le istruzioni in materia di rilevazione e segnalazione delle operazioni sospette e di invio dei dati aggregati

nonché, sentito il Comitato di sicurezza finanziaria (CSF), in materia di comunicazioni oggettive e di informative delle pubbliche amministrazioni. È rimessa alla competenza diretta della UIF l'elaborazione, oltre che degli schemi di comportamenti anomali, anche degli indicatori di anomalia, questi ultimi previa presentazione al CSF.

A tale riguardo, al fine di evitare incertezze interpretative e fornire una linea di orientamento per i soggetti obbligati, l'UIF, con la comunicazione del 4/07/2017 ([documento integrale](#)), ha individuato i provvedimenti da considerare ancora efficaci e quelli applicabili in via transitoria.

In materia di segnalazione di operazioni sospette trovano immediata applicazione il Provvedimento del 4/5/2011, recante "Istruzioni sui dati e le informazioni da inserire nelle segnalazioni di operazioni sospette", gli

indicatori di anomalia già emanati dalle competenti Autorità, su proposta della UIF, nonché le Comunicazioni recanti modelli e schemi di comportamento anomali. Si precisa che non sono richiamati gli indicatori di anomalia emanati con decreto del Ministro dell'Interno del 25/09/2015 relativi agli uffici della pubblica amministrazione.

Per quanto riguarda le SARA rimane efficace il Provvedimento del 23/12/2013, recante "Disposizioni per l'invio delle Segnalazioni AntiRiciclaggio Aggregate" e relativi allegati.

Infine si evidenzia che dall'entrata in vigore del decreto, i soggetti obbligati non sono più tenuti a inviare alla UIF le comunicazioni relative alle operazioni di restituzione (cd. SMAV) di cui ai Provvedimenti del 6/6/2013 e del 10/3/2014, in quanto la disciplina di restituzione non è più prevista dal Decreto.

Workshop Eddystone Controlli Interni - 13 luglio 2017

Il giorno **13 luglio 2017** si terrà il workshop gratuito organizzato da Eddystone, rivolto agli operatori del settore finanziario avente ad oggetto il sistema dei controlli interni, a cui partecipano come relatori Daniele Bernardi (Bernardi e Associati), Lello Carnà (Carnà e Partners), Pietro Sivo (UniCredit Spa) oltre al Team di Eddystone.

L'evento si terrà a Milano Via Delle Ore, 3 presso la sede dell'AMBROSIANEUM Fondazione Culturale dalle ore 9:00 alle ore 13:00.

L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al Workshop](#)

Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
tel. 02 65 72 823
www.eddystone.it
Contatti:
Massimo Baldelli (AD)
Avv. Guido Pavan



SCHEDE & SCHEMI

- Servizio in
abbonamento:
- rassegna normativa
 - approfondimenti
 - checklist

Richiedi info a

direzione@eddystone.it



ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER

**“La consultazione
terminerà il 14 luglio
2017”**

In consultazione le modifiche alle disposizioni di trasparenza

Con documento del 14 giugno 2017 ([documento integrale](#)), Banca d'Italia ha sottoposto a consultazione pubblica alcune modifiche al suo provvedimento del 29 luglio 2009, e successive modificazioni, in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari e correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti.

Il suddetto documento è volto a dare attuazione alle disposizioni del nuovo Capo II-ter del Titolo VI del TUB, con cui è stata recepita in Italia la Direttiva 2014/92/UE, meglio conosciuta come “Payment account directive—PAD”.

Come è noto, la PAD armonizza a livello europeo alcuni aspetti della disciplina dei conti di pagamento al fine di assicurare un'adeguata informativa ai consumatori, accrescere la qualità e la trasparenza delle offerte, nonché favorire la concorrenza e aumentare il livello di inclusione finanziaria.

In particolare, le modifiche riguardano la continuità dei servizi di pagamento nel caso di cessione di rapporti giuridici in blocco, il conto di base e le informazioni che le banche devono trasmettere ai siti web di comparazione delle condizioni economiche dei conti di pagamento offerti dagli intermediari.

Per quanto riguarda le operazioni di cessione di rapporti giuridici tra intermediari (art. 126-quinquiesdecies TUB), viene garantito al consumatore che subisce il trasferimento del conto di pagamento una tutela almeno pari a quella prevista dalla PAD.

In particolare, le disposizioni oggetto di consultazione intervengono sui requisiti organizzativi degli intermediari e richiedono la predisposizione di una serie di presidi, quali, per esempio: (i) un'informativa dettagliata contenente, tra le altre cose, le indicazioni sulle nuove coordinate e i nuovi strumenti di pagamento, nonché la previsione della possibilità per il cliente di ottenere chiarimenti e di segnalare disfunzioni connesse al trasferimento; (ii) l'aggiornamento tempestivo dei dati archiviati al fine di assicurare la continuità nell'esecuzione dei pagamenti; (iii) soluzioni applicative e informatiche che assicurino la continuità nella fruizione dei servizi di pagamento per almeno 12 mesi a partire dalla produzione degli effetti della cessione; (iv) meccanismi automatici di trasferimento degli “ordini permanenti di bonifico”; (v) l'invio, previa autorizzazione del consumatore, di una comunicazione contenente i dati relativi

al nuovo conto ai soggetti che effettuano bonifici ricorrenti sul conto oggetto del trasferimento e ai beneficiari degli ordini di addebiti diretti.

Per quanto riguarda, invece, il conto di base (art. 126-vicies-quinquies TUB), la disposizioni in consultazione consistono in un mero adattamento alla PAD delle disposizioni già esistenti, in attesa dei technical standard della Commissione europea in materia di informativa precontrattuale e periodica.

Infine, il documento in consultazione informa che l'attuazione dell'art. 126-terdecies TUB in materia di trasmissione dei dati al sito web di confronto delle condizioni economiche dei conti di pagamento offerti dagli intermediari è posticipata alla definizione del quadro legislativo, in quanto il suddetto argomento è oggetto di iniziativa legislativa. Se la versione—attualmente all'esame del Parlamento—verrà approvata, sarà compito del Ministro dell'economia, sentita la Banca d'Italia, di individuare i prodotti bancari più diffusi per i quali è possibile effettuare il confronto, nonché le modalità e i termini di trasmissione dei dati necessari alla comparazione.



ATENA®

Il diagnostico per la verifica dell'Archivio Unico Informatico *

- ✓ Veloce e semplice da installare
- ✓ Facile da usare
- ✓ Oltre 100 queries che analizzano l'AUI
- ✓ [Clicca qui per vedere la demo](#)

* Conforme agli standard tecnici del Provvedimento sulla tenuta dell'AUI del 3 aprile 2013 di Banca d'Italia



Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823

I Fondi comuni monetari

Nella Gazzetta Ufficiale Europea del 30/06/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2017/1131 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sui fondi comuni monetari ([documento integrale](#)).

Il regolamento intende armonizzare a livello comunitario l'istituzione e la disciplina dei fondi comuni monetari (FCM), stabiliti, gestiti o commercializzati nell'Unione, ossia quei fondi che investono in strumenti del mercato monetario a breve termine (non superiore a 6 mesi). Vengono, quindi, definite regole relative agli strumenti finanziari nei quali sono autorizzati a investire, al portafoglio del fondo, alla valutazione delle attività dell'FCM, nonché agli obblighi di segnalazione riguardanti gli FCM.

In merito alla procedura di autorizzazione come FCM, l'organismo d'investimento collettivo dovrà trasmettere all'autorità competente i seguenti documenti, così come previsto dall'art. 4: il regolamento o i documenti costitutivi dell'FCM, compresa l'indicazione della tipologia di FCM; b) l'identità del gestore dell'FCM c) l'identità del depositario; d) una descrizione dell'FCM o ogni altra informazione al riguardo messa a disposizione degli investitori; e) una descrizione o ogni altra

informazione relativa alle disposizioni e procedure necessarie per ottemperare agli obblighi relativi, ad esempio, alle politiche di investimento, alla gestione del rischio, alle regole di valutazione; f) ogni altra informazione o documentazione che l'autorità competente dell'FCM chiede per verificare il rispetto degli obblighi imposti.

Le categorie di attività finanziarie in cui possono investire gli FCM, ossia: a) strumenti del mercato monetario, compresi gli strumenti finanziari emessi o garantiti individualmente o congiuntamente dalle Autorità competenti; b) cartolarizzazioni ammissibili e le commercial paper garantite da attività (ABCP); c) depositi presso enti creditizi; d) strumenti finanziari derivati; e) operazioni di acquisto con patto di rivendita; f) operazioni di vendita con patto di riacquisto; g) azioni o quote di altri FCM.

Vengono, inoltre, specificate le modalità di diversificazione delle politiche di investimento, nonché di concentrazione delle attività finanziarie.

Gli FCM avranno la responsabilità d'investire in attività ammissibili di elevata qualità e pertanto si

dovrà predisporre una procedura di valutazione interna della qualità creditizia, caratterizzata da prudenza, per stabilire la qualità creditizia degli strumenti del mercato monetario, delle cartolarizzazioni e le commercial paper garantite da attività (ABCP) in cui intende investire. Nel valutare la qualità delle attività ammissibili, l'FCM non si baserà meccanicamente ed eccessivamente sui rating attribuiti dalle agenzie di rating. Tale procedura dovrà essere approvata dall'alta dirigenza.

In merito agli obblighi di portafoglio si evidenzia, infine, che l'FCM standard dovrà avere costantemente una scadenza media ponderata (WAM) non superiore a sei mesi, una vita media ponderata (WAL) non superiore a 12 mesi e dovrà rispettare gli altri requisiti definiti dall'art. 25 del Regolamento.

Il regolamento **entra in vigore il 20 luglio 2017** e si applica a decorrere dal 21 luglio 2018, ad eccezione di alcuni articoli che prevedono l'adozione di regolamenti da parte della Commissione e che si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore.

“Il regolamento entra in vigore il 20 luglio 2017 e si applica a decorrere dal 21 luglio 2018”



Eddystone: un faro puntato sulle vostre esigenze

Servizi offerti:

- Legale
- Formazione
- Due Diligence
- Organizzazione
- Funzione Compliance
- Funzione Antiriciclaggio
- Funzione Internal Audit
- Organismo di Vigilanza 231

Specializzata in:

- MiFID
- ICAAP
- Antiriciclaggio
- Market Abuse
- Rischi operativi
- Istanze di autorizzazione
- Modello di Organizzazione 231
- Rapporti con Autorità di Vigilanza

Eddystone Srl - Via della Moscova 40/7 - 20121 Milano - Tel. +39 02.65.72.823



I prossimi eventi e convegni

Tra i prossimi appuntamenti si segnala un convegno organizzato da CONVENIA SRL a Milano:

["Le modifiche al TUF con il recepimento della MIFID 2 e l'adeguamento al MIFIR"](#) che si terrà il 18 luglio 2017 in cui Guido Pavan e Massimo Baldelli interverranno sul tema "Il servizio di consulenza in materia di investimenti su base indipendente: i requisiti e le opportunità per le imprese di investimento"

Nel corso dell'intervento saranno approfonditi i seguenti temi:

- modelli di consulenza finanziaria indipendente e non-indipendente
- regime degli inducements per le attività di consulenza e informativa su costi / oneri e conflitti di inte-

resse

- valutazione di adeguatezza delle raccomandazioni di investimento e obblighi di rendicontazione

- valutazione delle conoscenze e competenze dei soggetti che forniscono ai clienti consulenza in materia di investimenti

Si segnala inoltre il convegno organizzato dall'ODCEC di Milano dal titolo ["La responsabilità penale dell'impresa: il ruolo del commercialista"](#) che si terrà il 19 luglio 2017 in cui Guido Pavan interverrà sul tema "L'organismo di vigilanza: ruolo e responsabilità".

Il convegno affronta le nozioni fondamentali della responsabilità da reato delle società prevista dal

d.lgs 231/2001, al fine di guidare i soggetti destinatari della norma nella elaborazione dei Modelli organizzativi e di gestione e nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla corretta attuazione dei presidi di prevenzione dei reati presupposto da parte delle imprese.

Nel corso dell'intervento saranno approfonditi i seguenti temi: nomina, composizione, caratteristiche e durata dell'OdV; i requisiti oggettivi e soggettivi dell'Organismo di Vigilanza; la responsabilità dell'OdV; i piani di controllo e flussi informativi con le funzioni di controllo interno e gli organi aziendali; la coincidenza dell'Organismo di Vigilanza con il Collegio Sindacale.



BANCA D'ITALIA
Disposizioni in materia di obblighi informativi e statistici delle società veicolo coinvolte in operazioni di cartolarizzazione

**GIOVEDÌ
13
LUGLIO**
**Registrati al
workshop
Controlli Interni**

23/06/2017
Aggiornato l'elenco dei paesi a rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo monitorati dal GAFI

UIF
Rapporto annuale sull'attività 2016



**KEEP
CALM
AND
CALL
EDDYSTONE**



Eddystone Srl
Via della Moscova 40/7
20121 Milano
Tel. +39 02.65.72.823
www.eddystone.it

Massimo Baldelli (AD)
m.baldelli@eddystone.it

Avv. Guido Pavan (partner)
g.pavan@eddystone.it

Seguici anche su





WORKSHOP GRATUITO EDDYSTONE

Lo stato dell'arte dei controlli interni
negli intermediari finanziari

Milano, 13 luglio 2017

Partecipazione libera per intermediari finanziari fino ad esaurimento posti (al massimo due partecipanti per intermediario). L'iscrizione può essere effettuata inviando una email all'indirizzo di posta direzione@eddystone.it

[Registrati al workshop](#)

INTERVENTI DEI RELATORI

A che punto è la professione di Internal Audit

Roberto Fargion (Direttore Generale, AIIA)

L'integrazione tra le funzioni di controllo

Pietro Sivo (UniCredit SpA)

Internal Audit: tra standard professionali e prassi di vigilanza

Guido Pavan (Avvocato, Eddystone)

Funzione Antiriciclaggio: cosa c'è da fare con la IV Direttiva

Simona Sorgonà (Eddystone)

Coffee break

Funzione Compliance: una sfida continua

Massimo Baldelli (AD, Eddystone)

Linee guida per l'attività di vigilanza del Collegio Sindacale

Daniele Bernardi (Dottore Commercialista - Revisore legale)

Il ruolo dell'Organismo di vigilanza ai sensi del d.lgs. 231/2001

Ascensionato R. Carnà (Ph.D. - Dottore Commercialista, Carnà & Partners)

Question time

INFORMAZIONI E LOCATION

13 luglio 2017 dalle 9:00 alle 13:00

AMBROSIANEUM Fondazione Culturale

Via Delle Ore, 3 Milano

Per info e iscrizioni: direzione@eddystone.it



EDDYSTONE

CARNÀ
&partners

Bernardi & Associati

Ambrosianeum
Fondazione Culturale